COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 30/06/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue: - di essere intestataria con pari facoltà di rimborso di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie “Q/P” del valore di Lit. 5.000.000 ciascuno, emessi nell’anno 1988; - che, in data 6/11/2018, l’intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi per la somma di € 28.650,23 ciascuno somma inferiore a quella dovuta [pari a € 60.279,80 per ciascun buono]; - che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell’ABF; - che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 1.290.751 (come indicato sul retro dei titoli).
La parte ricorrente, a seguito di reclamo ritualmente proposto in data 13/01/2020 e non riscontrato dall’intermediario, chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all’applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno (nella misura di Lire 1.290.751 per bimestre) e pertanto di vedersi corrisposta dall’intermediario la somma di € 27.901,7 per ciascuno dei titoli, quale differenza tra il rendimento spettante e quanto già liquidato. È richiesta inoltre la corresponsione degli interessi legali.
L’intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 29/5/20, ha affermato quanto segue: - che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per nr. 12 buoni

fruttiferi emessi nel 1986 e 1987, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio; - che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; - che, in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; - che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; - come sancito dal Tribunale di Bologna sez. IV con ordinanza del 12.4.19, «la tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto stabilito nella misura stabilita per la serie "Q" dall'allegato al Decreto Ministeriale», pertanto per il periodo dal 21mo al 30mo anno deve essere applicato il rendimento del 12% in capitalizzazione semplice per effetto dell'avvenuta integrazione da parte del DM; - che il riferimento alle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013 al n. 5676/2013 è erroneo; - che sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; - che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; - che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; - non può essere invocata la "buona fede" o "ignoranza" dell'intestatario, il quale, oltre a conoscere la normativa ministeriale, con la normale diligenza dove essersi avveduto della conversione del titolo nella serie Q/P (cfr. Giudice di Pace di Bresca sentenza n. 655/19); - la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.L. n. 156/1973, nella parte in cui «consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso», confermerebbe la correttezza dell'operato dell'intermediario.

La parte ricorrente nelle repliche presentate in data 01/06/2020: - ha eccepito il vizio del potere di rappresentanza del procuratore del resistente; - ha richiamato l'orientamento consolidato dell'ABF, che trova conferma nella sentenza n. 91/2020 del Tribunale di Milano e nella sentenza n. 3963/2019 della Cassazione SSUU, per cui l'eterointegrazione del negozio giuridico tramite decreti ministeriali per i BFP è ammessa per i provvedimenti governativi successivi al perfezionamento dell'accordo tra le parti, ma non quando questi intervengono prima, come nel caso di specie.

L'intermediario chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali (BFP), oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Preliminarmente si rileva che parte ricorrente ha contestato che il procuratore dell'intermediario sarebbe privo dei poteri di rappresentanza: - stante la mancata produzione della delibera assembleare di nomina del concedente e della delibera del CdA di conferimento dei poteri al medesimo; - stante la mancata menzione, nell'oggetto della procura, del procedimento ABF.

Con riguardo al difetto di rappresentanza eccepito dal ricorrente si precisa che, nella procura generale notarile allegata alle controdeduzioni, sono stati conferiti poteri di rappresentanza a tutti i nominativi indicati nell'allegato prodotto, tra cui figura il nome del procuratore che ha sottoscritto le controdeduzioni.
Nel merito si rileva che la parte ricorrente risulta cointestataria con pari facoltà di rimborso di n. 3 buoni fruttiferi postali, emessi in data 12/1/1988 e del valore nominale di Lit. 5.000.000 cadauno.
Il ricorrente non ha fornito nessuna informazione circa gli altri cointestatari i cui nominativi sono presenti su tutti i titoli controversi: - n. xxx.093, valore Lire 5.000.000, emesso il 12/1/1988; - n. xxx.094, valore Lire 5.000.000, emesso il 12/1/1988; - n. xxx.095, valore Lire 5.000.000, emesso il 12/1/1988.
Sul punto, nel merito del diritto degli eredi di un cointestatario ad ottenere il rimborso di un BFP recante la clausola pari facoltà di rimborso, si richiama la decisione di questo stesso Collegio di Torino, n. 1165/2019 ribandendo che: «L'unica questione che si pone è quella del diritto degli eredi di un cointestatario ad agire per la riscossione disgiuntamente rispetto agli eredi dell'altro cointestatario, in presenza della clausola di pari facoltà di rimborso. In proposito (…) La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (n.15231/2002) è orientata nel senso che la morte del cointestatario del contratto di deposito non faccia venir meno il potere del contitolare di esercitare singolarmente i diritti derivanti dal rapporto cointestato» (in senso conforme si segnala anche la decisione del Collegio di Torino n. 21818/2019).
Procedendo con l'esame dei 3 buoni in contestazione, si rileva che essi, emanati dopo il D.M. 13 giugno 1986 e originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie da "P" a "Q" (peraltro sugli ultimi due titoli appena o parzialmente leggibili) e degli stessi tassi d'interesse che non contengono, però, indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno (come contestato dalla parte istante).
La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 1.290.751al bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.
In proposito, si rammenta, in sintesi, che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.
Il Collegio di Coordinamento n. 6142/2020 ha difatti chiarito come assuma: «un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale.».
Deve quindi rilevarsi che la citata recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, intervenuta su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P" emesso dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie "P" (modificati ad esclusione dell'indicazione degli interessi dal 21° al 30° anno), ha riconosciuto il diritto

dell'intestatario del BFP a vedersi applicati – limitatamente al periodo dal 21mo al 30mo anno - i rendimenti originari, calcolati al netto delle ritenute fiscali.
Si rappresenta nello specifico che sulla base dell'orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento l'importo dovuto risulta comunque inferiore a quanto asserito dal ricorrente, il quale - verosimilmente - per i periodi fino al 20mo anno ha capitalizzato gli interessi al lordo della ritenuta fiscale (per quei buoni in suo possesso soggetti a ritenuta).
Al ricorrente vanno altresì riconosciuti gli interessi legali espressamente richiesti, calcolati dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente oltre interessi legali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA